

Sentenza n. 102 del 25 gennaio 2005.

Pubblica udienza del 19 maggio 2004.

Presidente: dott. Bruno Amoroso.

Relatore: dott. Giuseppe Daniele.

Titoletti:

PUBBLICO DIPENDENTE (CONTRATTUALIZZATO) – PERSONALE DIPENDENTE SSN – TRATTAMENTO ECONOMICO – RITENUTA AI SENSI DELL'ART. 4 L. 724 DEL 1994 – DECORRENZA.

PUBBLICO DIPENDENTE (CONTRATTUALIZZATO) – PERSONALE DIPENDENTE SSN – TRATTAMENTO ECONOMICO – RITENUTA AI SENSI DELL'ART. 4 L. 724 DEL 1994 – MOTIVI DELL'ATTIVITÀ EXTRA MOENIA — IRRILEVANZA.

Abstract:

L'art. 4 comma 3 della L. n. 724 del 1994 attua un rinvio dinamico all'indennità a tempo pieno di cui all'art. 110 comma 1 del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, con la conseguenza che la prevista riduzione del 15% di tale indennità ai medici che esercitano attività professionale extra moenia va quantificata, comprendendo le progressioni retributive per classi biennali e successivi aumenti calcolati sul valore dell'ultima classe.

La ritenuta prevista dall'art. 4 della L. n. 724 del 1994 va applicata dal 1 gennaio 1996 ai medici che esercitano attività professionale extra moenia, indipendentemente dai motivi che hanno determinato tale scelta.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.325 del 1996 proposto da ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***,
***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giancarlo Faletti e
Donatella Montanari, presso la seconda elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via
Menicucci n.1;

contro

l'AZIENDA SANITARIA U.S.L. n.9 della REGIONE MARCHE, con sede in Macerata, in
persona del Direttore Generale pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

di tutti gli atti emanati dall'Azienda Sanitaria U.S.L. n.9 in esecuzione delle disposizioni di
cui all'art.4, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n.724, con i quali è stata disposta ed
effettuata la trattenuta del 15% sulla indennità di tempo pieno ai dipendenti medici che

esercitano attività libero-professionale extra moenia, nonché

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a non subire la trattenuta di cui alla citata norma;

e la condanna dell'Amministrazione

a restituire le somme tutte trattenute in esecuzione della norma suddetta ai ricorrenti ed al pagamento dell'indennità nella misura intera;

in ogni caso

per la dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art.4, comma terzo, L. 23 dicembre 1994, n.724 con riferimento agli artt.3, 4, 36 Cost.;

in denegato subordine

per la condanna dell'Amministrazione ad effettuare la trattenuta del 15% limitatamente alla indennità di tempo pieno nell'ammontare di cui all'art.110 D.P.R. 384/90, non ridefinita con le maggiorazioni di cui alle classi e scatti biennali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la propria ordinanza 10 aprile 1996, n.325;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Udita l'avv. Donatella Montanari per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...OMISSIS...

DIRITTO

1.- Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Per quanto riguarda il primo motivo di gravame osserva il Collegio che proprio

nell'ottica della disciplina della L. 20 dicembre 1991, n. 412 (e dei relativi principi ivi fissati) con cui, tra l'altro, l'attività libero-professionale *extra moenia* è consentita anche ai medici a tempo pieno, ed in una valutazione implementativa della stessa indennità di tempo pieno, mirante a privilegiare, insieme al rapporto di lavoro a tempo pieno, anche l'opzione per l'attività libero-professionale *intra moenia*, diventa del tutto comprensibile e ragionevole il disposto dell'art.4, comma 3, L. 23 dicembre 1994 n.724 che prevede la sospensione, limitatamente al 15% del suo importo, dell'indennità di tempo pieno per il personale medico dipendente che esercita attività libero-professionale *extra moenia*. Aggiungasi, per quanto concerne l'asserito contrasto con la normativa contrattuale recepita in norme regolamentari, che vale il principio della gerarchia delle fonti.

Il primo motivo di gravame si appalesa pertanto infondato.

2.- Per quanto concerne il secondo motivo - nonché, conseguenzialmente, e per analoghe ragioni, il terzo - va osservato che la Corte Costituzionale ha già dichiarato (con sentenza 20 luglio 1999, n.330) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4, comma 3 della L. 23 dicembre 1994 n.724, sia in relazione all'art.3 della Costituzione (perché la riduzione del 15% dell'indennità di tempo pieno per i medici che usufruiscono della facoltà di svolgere attività professionale *extra moenia*, disposta dal suddetto articolo, non viola l'art.3 della Costituzione in quanto, mentre appare coerente con la finalità di incentivare l'attività intramuraria, non è incongrua sul piano applicativo, sia perché la stessa indennità nasce con il fine di compensare i mancati proventi di un'attività professionale esterna, sia perché è data la scelta al medico a tempo pieno fra il regime *extra* o *intra moenia*); in relazione all'art.4 della Costituzione, perché - a parte la precipua finalizzazione del parametro costituzionale verso l'accesso al mercato del lavoro - la limitazione indiretta all'attività professionale, comunque liberamente scelta dagli interessati, si pone a tutela di altri valori pure costituzionalmente garantiti (l'efficienza organizzativa della sanità pubblica)

a seguito di un bilanciamento non irragionevole tra interessi contrapposti; sia, infine, in relazione all'art.36 della Costituzione (perché detto articolo garantisce al lavoratore una retribuzione che, nella sua globalità, gli assicuri una esistenza libera e dignitosa, cosicché la riduzione di una singola componente retributiva non costituisce, di per sé sola, una lesione della disposizione costituzionale).

3.- Il quarto motivo è infondato, e prima ancora inconferente, perché – come si evince dallo stesso svolgimento della censura – l'argomento addotto riguarda il regime delle incompatibilità (risolto, come rileva parte ricorrente, favorevolmente alla categoria, con la deroga alla regola generale dell'incompatibilità del rapporto di impiego pubblico con altri tipi di lavoro dipendente o convenzionato) mentre la questione oggetto del ricorso riguarda la diversa incidenza delle componenti retributive delle varie forme nelle quali tale attività si esplica (diversità che, come detto, la Corte Costituzionale ha ritenuto giustificata: giustificazione che, ovviamente, assorbe anche il dedotto rilievo che la disposizione citata in rubrica non pone alcuna limitazione in proposito).

4.- Con il quinto motivo si propone un ulteriore profilo di illegittimità, consistente nell'aver operato la trattenuta del 15% sull'indennità di tempo pieno così come percepita, in violazione dell'art.4, comma 3, L. 724 del 1994 che espressamente prevede “A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'art. 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.384, è sospesa, limitatamente al 15% ...”, con ciò statuendo che la riduzione debba effettuarsi sull'indennità così come quantificata all'art.110 del D.P.R. n.384 del 1990. In sostanza, la decurtazione di cui si discute sarebbe stata illegittimamente effettuata, anziché sull'indennità base, sull'indennità rivalutata nel tempo.

Ad avviso del Collegio, invece, l'art.4, comma 3, della L. 23 dicembre 1994 n.724 va necessariamente riferito all'istituto indennitario, e quindi non può essere inteso altrimenti

che nel senso di un rinvio dinamico all'indennità di cui all'art.110, comma 1, del D.P.R. 28 novembre 1990 n.384 sulla quale si va ad incidere, cioè nella sua qualificazione (e quantificazione) temporale complessiva (e quindi comprensiva delle progressioni retributive per classi biennali e successivi aumenti calcolati sul valore dell'ultima classe).

Anche tale motivo si appalesa, pertanto, infondato.

5.- Per quanto riguarda, infine, il sesto ed ultimo motivo di gravame va disatteso (vedasi, in proposito, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 23 maggio 1998, n.751; T.A.R. Liguria, Sez.II, 1° agosto 2003, n.906) l'assunto dell'illegittimità della trattenuta in quanto non preceduta dal reperimento, previsto dalla legge, degli spazi idonei a consentire ai medici di esercitare la loro attività libero-professionale all'interno dell'ospedale. Infatti, la decurtazione del 15% disposta dall'art.4, comma 3, della L. n.724 del 1994 è di immediata precettività, e non risulta condizionata da alcun adempimento dell'Amministrazione.

Ed invero, dalla citata norma risulta la possibilità di sanzionare i responsabili delle eventuali inadempienze dell'Azienda sanitaria, ma non anche l'inapplicabilità della misura sospensiva oggetto del contendere. Ne consegue la mancanza di alcun dato testuale a conforto della tesi sostenuta dai ricorrenti.

Per contro, dal chiaro dettato normativo del citato art.4 della L. n. 724 del 1994 si evince che la ritenuta va applicata a far tempo dal 1° gennaio 1996 ai medici che esercitano attività professionale *extra moenia*, indipendentemente dalle ragioni per cui lo fanno, ed ancor più dai motivi che hanno determinato tale scelta.

Peraltro, dalla documentazione prodotta in giudizio dai ricorrenti non risulta che gli stessi abbiano diffidato, o quanto meno sollecitato, l'Azienda all'approntamento di strutture idonee allo scopo (né viene allegata alcuna documentazione comprovante la mancanza di spazi all'interno della propria struttura). Da quanto precede consegue l'infondatezza anche del sesto motivo.

6.- Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

7.- Sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.”.